Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 141 del 9 Aprile 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :
- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
In rappresentanza dell'AIA-CRA Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO nr. 70 del Sig. BARBUTO Saverio (Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 SGS del 21.03.2019 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Catanzaro Lido 2004 – Vigor Catanzaro, risulta che l'allenatore del Catanzaro Lido 2004 Barbuto Saverio al 25' del 2 tempo, dopo che il Direttore di Gara non aveva convalidato una rete della propria squadra, si rivolgeva allo stesso tenendo un comportamento offensivo e minaccioso.
Il Sig. Barbuto ha presentato reclamo, escludendo categoricamente di aver mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso, e riconoscendo solo di essere entrato sul terreno di gioco per chiedere chiarimenti al direttore di gara circa la propria decisione di non convalidare la rete segnata dalla sua squadra.
I fatti per come narrati dall'arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.).
Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Barbuto, in quanto il comportamento dallo stesso tenuto può essere qualificato quale offensivo, ma non minaccioso come peraltro dichiarato dall'arbitro in sede di udienza.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore BARBUTO Saverio a TRE gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO nr. 75 del Sig. PRATTICO' Diego (Società A.C.D.S.D. Ludos Vecchia Miniera)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 (squalifica fino al 20 MARZO 2022 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, stante l'aggressione subita dal Direttore di Gara al termine della gara del 16.03.2019 tra ASD Ludos Vecchia Miniera e Xenium, deliberava, tra l'altro, la squalifica fino al 20.03.2022 del giocatore Pratticò Diego.
Avverso tale decisione il calciatore Pratticò ha proposto reclamo deducendo di non aver ingiuriato o offeso il direttore di gara, e di non aver avuto con lo stesso nessun contatto fisico.
Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Dal rapporto arbitrale, ben dettagliato e supportato da documentazione medica, emerge che a fine gara il direttore di gara veniva violentemente aggredito e ripetutamente percosso con pugni e schiaffi dal reclamante.
I fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e la loro gravità, per la cui valutazione rilevano più le modalità dell'aggressione che le conseguenze, giustificano la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essendo deprecabili gli atti di violenza commessi nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Conferma la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.
Dispone che copia del fascicolo e del presente provvedimento vengono inviati alla Procura Arbitrale in relazione alle dichiarazioni rese dal reclamante alla seduta dell'8 aprile 2019, in merito al presunto comportamento tenuto dall'arbitro.

RECLAMO nr. 76 del Sig. MINNITI Antonio (Società A.C.D.S.D. Ludos Vecchia Miniera)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 (squalifica fino al 20 MARZO 2024 con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, stante l'aggressione subita dal Direttore di Gara al termine della gara del 16.03.2019 tra ASD Ludos Vecchia Miniera e Xenium, deliberava, tra l'altro, l'inibizione fino al 20.03.2024 del sig. Antonio Minniti con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Avverso tale decisione il Minniti ha proposto reclamo deducendo di non aver ingiuriato o offeso il direttore di gara, e di non averlo percosso con alcun bastone, che, viceversa, era stato tolto dalle mani di un tifoso per evitare contatti con il direttore di gara.
Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Dal rapporto arbitrale, ben dettagliato e supportato da documentazione medica, emerge che a fine gara il direttore di gara veniva violentemente aggredito e ripetutamente percosso con un bastone dal reclamante sulla parte occipitale della testa e sulla schiena.
I fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e la loro gravità, per la cui valutazione rilevano più le modalità dell'aggressione che le conseguenze, giustificano la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essendo deprecabili gli atti di violenza commessi nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Conferma la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.
Dispone che copia del fascicolo e del presente provvedimento vengono inviati alla Procura Arbitrale in relazione alle dichiarazioni rese dal reclamante alla seduta dell'8 aprile 2019, in merito al presunto comportamento tenuto dall'arbitro.

RECLAMO nr. 77 del Sig. ROMBOLA' Paolo (Società A.S.D. Real Capo Vaticano)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

preliminarmente che il sig. Rombolà ha avanzato richiesta di differimento dell'audizione.

P.Q.M.

rinvia alla seduta del 15 APRILE 2019 con diversa composizione del Collegio.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 9 APRILE 2019**